REGOLAMENTO (CEE) N. 2266/74 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 1974

che fissa, per l'applicazione del regime dei titoli d'importazione di conserve di funghi, la percentuale applicabile alla quantità di riferimento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2107/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi (4), ha stabilito misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi in provenienza dai paesi terzi ; che detto regolamento ha stabilito un meccanismo di restrizione delle importazioni attraverso un regime di titoli d'importazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento spetta alla Commissione valutare la situazione e decidere in merito alle quantità di prodotti per le quali vengono rilasciati titoli, fissando una percentuale da applicare alla quantità di riferimento propria di ciascun richiedente ; che tale valutazione e tale decisione devono basarsi, in particolare, sulle comunicazioni, da parte degli Stati membri, delle quantità per le quali sono stati richiesti titoli d'importazione ;

considerando che la Commissione dispone delle quantità relative alle domande presentate negli Stati membri importatori di conserve di funghi ; che appare quindi necessario fissare la percentuale applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi a un livello di prezzi tale da non aggravare, con l'ammissione di tali quantità, la situazione del mercato comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 2 settembre 1974, viene dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2107/74 nei limiti della quantità indicata nella domanda e fino a concorrenza del 50 % e del 100 % della quantità di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2107/74, a seconda che si tratti di conserve di funghi coltivati o conserve di funghi di bosco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.
(4) GU n. L 218 del 9. 8. 1974, pag. 54.